



tributo statale, oppure soltanto con la durata di detto contributo, e comunque non superiore ai 35 anni;

e)- stipulazione, da parte degli Istituti case popolari mutuatari, di polizze di assicurazione sulla vita dei futuri assegnatari degli alloggi nelle forme che saranno concordate tra la Direzione generale e gli Istituti stessi e con le modalità, di cui alla citata delibera consiliare 13 novembre 1949;

2°)- di autorizzare il Direttore generale e, in sua vece, il Primo vice direttore generale, con esplicita facoltà di firmare e stipulare da soli, alla stipulazione degli atti e contratti, nonché a fare quanto necessario per l'attuazione della relativa delibera, conferendo inoltre agli stessi Direttore generale e Primo vice direttore generale i seguenti poteri:

a)- di procedere alla identificazione, anche catastale, delle aree da ipotecare;

b)- di inserire negli stipulandi contratti tutte le condizioni e le modalità che riterranno del caso;

c)- di demandare, ove occorra, i poteri come sopra ad essi conferiti, ad uno o più